

Gestione-Rifiuti.it



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 79 del 24 agosto 1992

Prime norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riutilizzo delle materie prime secondarie in attuazione del l' art. 2, comma VI, della Legge 9- 11- 1988, n. 475

(B.U.R Abruzzo n. 28 del 9-9-1992)

ARTICOLO 1

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli artt. 1 - primo comma - lett. e) e 6 - quarto comma - DPR 10- 9- 1982, n. 915 assume come proprio obiettivo prioritario la limitazione della formazione dei rifiuti, nonche' l' adozione di idonee iniziative volte a favorirne il riciclo e la riutilizzazione e/ o l' estrazione di materie utilizzabili e la produzione di energia.
2. A tal fine la Regione:
 - a) facilita, in attuazione dei principi contenuti nell' art. 2 - comma sesto - della legge 9- 11- 1988 n. 475 e delle norme tuttora vigenti contenute nel Decreto del Ministero dell' Ambiente 26- 1- 1990, il riutilizzo delle materie prime secondarie descritte nell' elenco allegato al Decreto Ministeriale sopracitato e riportato all' allegato 1 della presente legge;
 - b) favorisce, in attuazione del Piano di raccolta differenziata di cui all' art. 5 LR 12- 12- 1989, n. 100 la programmazione a livello locale, comprensoriale e regionale dei servizi di raccolta differenziata, selezione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che consenta il riutilizzo, il riciclaggio e l' incenerimento con recupero di energia;
 - c) incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli Enti locali, nonche' il riutilizzo dei residui derivanti dalle operazioni di selezione o di trattamento dei rifiuti industriali o di quelli solidi urbani;
 - d) adotta iniziative di informazione in materia di legislazione ambientale, nonche' interventi di sostegno ad Enti ed Associazioni che realizzano iniziative in materia di formazione e di sensibilizzazione ecologica, volte soprattutto alla realizzazione di campagne di raccolta differenziata e di riutilizzo dei residui delle operazioni di selezione;
 - e) individua, con il concorso dei produttori e delle Associazioni di categoria dell' Industria e dell' Artigianato e delle Camere di Commercio - Industria - Artigianato ed Agricoltura e con la



Gestione-Rifiuti.it

consulenza di Enti, degli Istituti scientifici delle Università Abruzzesi e di studio professionali specializzati, eventuali ulteriori provenienze e destinazioni dei residui di cui alla precedente lett. a); stabilisce, inoltre, con le procedure anzidette, condizioni e modalità per l'esecuzione di ulteriori residui di attività produttive dall'ambito di applicazione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

1. La Giunta Regionale può procedere alla individuazione di nuove provenienze e nuove destinazioni dei residui di attività produttive di cui all'art. 1 - secondo comma - lett. a - della presente legge o a definire condizioni e modalità per l'esclusione di ulteriori residui di attività produttive o di prodotti provenienti da raccolte finalizzate dalla disciplina delle autorizzazioni di cui all'art. 6 DPR 915/ 1982 mediante procedimento autonomo o su istanza dei soggetti indicati al precedente art. 1 - secondo comma - lett. e), provvedendo a determinare:

- a) la provenienza o la nuova destinazione di un residuo precedentemente individuato;
- b) il ciclo produttivo di provenienza di un nuovo residuo da escludere dalla disciplina dei rifiuti o le condizioni e le modalità di realizzazione delle raccolte finalizzate da cui proviene la materia prima secondaria ammessa a riutilizzo;
- c) il processo produttivo nel quale il residuo può essere utilizzato come materia prima secondaria, nonché la materia corrispondente la cui utilizzazione viene eventualmente sostituita dall'uso della materia prima secondaria;
- d) le modalità tecniche di trattamento, adeguamento volumetrico da adottare per il riutilizzo della materia prima secondaria, nonché, ove occorrenti, le norme di sicurezza da adottare nell'uso della materia anzidetta.

2. I soggetti abilitati a promuovere il riconoscimento delle materie prime secondarie ai sensi del precedente primo comma debbono presentare alla Giunta Regionale - Settore Ecologia e TA - apposita richiesta corredata dalla documentazione tecnica necessaria per comprovare l'utilizzazione del residuo in modo conforme alle esigenze di tutela dell'ambiente allegando, in particolare, per quanto occorra, la documentazione indicata all'art. 14 - primo comma - del DM 26- 1- 1990.

3. La Giunta Regionale procede, con atto deliberativo, alla dichiarazione di accertamento della sussistenza delle condizioni per l'esclusione dei residui di attività produttive dell'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti, sulla base di:

- a) istruttoria del Settore Ecologia e TA;
- b) parere del Comitato degli esperti previsto dall'art. 1 legge 1- 8- 1991, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) eventuali analisi o apporti consultivi di Enti, degli Istituti scientifici delle Università abruzzesi.

4. La deliberazione della Giunta Regionale potrà prevedere, ove occorra, che le sostanze o i materiali prodotti con le materie prime secondarie ammesse al riutilizzo senza autorizzazione vengono sottoposti, anche periodicamente, a spese del produttore, a prove di cessione eseguite da laboratori specializzati pubblici con metodiche preventivamente individuate.

5. La deliberazione di cui ai commi precedenti viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo ed ha effetto per tutti i produttori che intendano utilizzare, con le norme tecniche già definite, nei processi produttivi la stessa materia prima secondaria.

ARTICOLO 3

1. Il riutilizzo delle materie prime secondarie elencate nell'allegato al DM 26- 1- 1990 nonché di quelle ammesse al riutilizzo con il procedimento di cui al precedente art. 2 non è soggetto alla autorizzazione di cui all'art. 6 - primo comma - lett. d) del DPR 10- 9- 1982, n. 915, purché il riutilizzo stesso sia conforme alle rispettive provenienze e destinazioni.



Gestione-Rifiuti.it

2. Sono del pari esentate dalla autorizzazione le operazioni di stoccaggio, trattamento ed adeguamento volumetrico delle anzidette materie prime secondarie da parte dello stesso produttore o del riutilizzatore finale purché svolte all'interno degli stessi insediamenti produttivi.
3. Si applicano ai processi di trasformazione di cui al precedente secondo comma o a quelli di riutilizzazione di cui al precedente primo comma le misure di sicurezza previste dall'art. 6 - commi secondo e terzo - del citato Decreto 6 gennaio 1990 o le eventuali misure di sicurezza che la Giunta Regionale può individuare con il procedimento previsto dal precedente art. 2 - primo comma - lett. d). Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme riguardanti il trasporto di merci pericolose, le stesse misure di sicurezza di cui al presente comma dovranno essere osservate per le attività di trasporto delle materie anzidette in conto proprio.
4. I produttori delle materie prime secondarie di cui al primo comma del presente articolo, ove non siano obbligati alla tenuta del registro di carico ai sensi degli artt. 19 DPR 915/ 1982 e 3 - quinto comma - della legge 475/ 1988, potranno dimostrare l'avvenuta produzione dei residui previsti dalla presente legge mediante scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 DPR 600/ 1973, registri IVA di acquisto o vendita o altri registri vidimati la cui tenuta sia obbligatoria a norma di legge.
5. Le operazioni di stoccaggio, trattamento ed adeguamento volumetrico debbono essere annotate nei registri di carico e scarico di cui all'art. 3 - comma 5 - della Legge 475/ 1988.
6. Salvo ogni ulteriore obbligo di legge, ed in particolare quello previsto dall'art. 3 - terzo comma - della Legge 475/ 1988 relativo alla denuncia annuale dei rifiuti prodotti o smaltiti, le Imprese sono tenute a comunicare alla regione - Settore Ecologia e TA - ed alla Amministrazione provinciale competente per territorio, entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, i quantitativi di materie prime secondarie prodotte, stoccate, trattate, anche mediante solo adeguamento volumetrico, o riutilizzate, nel semestre precedente.
7. I titolari delle Aziende che riutilizzano le materie prime secondarie tossiche e nocive descritte all'art. 5 DM 26- 1- 1990 debbono notificare alla Amministrazione Provinciale competente per territorio ed alla regione Abruzzo - Settore Ecologia e TA -, almeno dieci giorni prima dell'inizio, l'avvio del processo produttivo in cui si procede, per la prima volta, alla riutilizzazione delle materie anzidette.
8. Competono alle Amministrazioni Provinciali medesime, ai sensi dell'art. 7 del DPR 915/ 1982, i controlli di legge sul riutilizzo delle materie disciplinate dalla presente normativa.

ARTICOLO 4

1. Restano assoggettate alle autorizzazioni di legge previste dall'art. 6 DPR 915/ 1982 tutte le operazioni di stoccaggio, trasporto, trattamento, adeguamento volumetrico delle materie prime secondarie effettuate per conto terzi.
2. Qualora l'utilizzazione di una materia prima secondaria determini situazioni di pericolo o di danno ambientale la Giunta Regionale su segnalazione degli organi preposti al controllo provvede, con procedure analoghe a quelle previste dal precedente art. 2 - comma secondo - della presente legge, a declassare la materia prima secondaria dichiarandone l'assoggettabilità alla normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 5

1. La Giunta Regionale è autorizzata a svolgere i seguenti interventi:
 - interventi di sensibilizzazione e prevenzione in materia di inquinamento ambientale, rivolti soprattutto al mondo della scuola, nonché interventi di informazione in materia di legislazione ambientale, da attuarsi a mezzo di sussidi scritti, televisivi o informativi, o a mezzo di Convegni o manifestazioni espositive, concernenti in via prioritaria i problemi della raccolta differenziata dei



Gestione-Rifiuti.it

rifiuti e del riutilizzo dei residui dei processi produttivi;

- interventi di sostegno operativo e finanziario alla attivita' degli Enti ed Associazioni che realizzano iniziative in materia di formazione o di sensibilizzazione ecologica, volti alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui problemi ambientali, sulle tematiche della riduzione dei flussi di produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

2. per gli interventi di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 (centocinquantamiloni).

ARTICOLO 6

1. La Giunta Regionale e' autorizzata a svolgere attivita' di ricerca finalizzata al prolungamento della vita dei beni di consumo, alla riduzione delle quantita' e di pericolosita' dei rifiuti, alla incentivazione della loro trattabilita' e recupero ed alla semplificazione del loro smaltimento finale, mediante affidamento ad Enti, agli Istituti scientifici delle Universita' abruzzesi o a studi professionali specializzati, di incarichi di consulenze rivolti, ad attuazione dei principi di cui all' art. 4 - comma terzo - DM 29 maggio 1991:

- alla formulazione di proposte concernenti iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/ o l' estrazione di materie utilizzabili e di energia;

- alla determinazione delle condizioni per l' ammissione di nuovi residui derivanti dai processi produttivi praticati nella regione al regime proprio delle materie prime secondarie, degli standard tecnici per la loro utilizzazione e delle relative norme di sicurezza.

2. Per gli interventi di cui al comma precedente e' autorizzata una spesa di L. 150.000.000 (centocinquantamiloni).

ARTICOLO 7

1. Per le infrazioni alle disposizioni previste dalla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per infrazioni all' obbligo delle comunicazioni semestrali previste dal comma sesto del precedente art. 3: da L. 200.000 a L. 2.000.000=;

b) per utilizzazione di materie prime secondarie di provenienza o destinazione diversa da quella prevista dalle vigenti normative o da quella determinata dalla Giunta Regionale con le procedure previste dal precedente art. 2 - primo comma -: da L. 400.000 a L. 4.000.000=;

c) per infrazioni all' obbligo di notificazione preventiva sull' uso delle materie prime secondarie tossiche e nocive: da L. 500.000= a L. 5.000.000=;

d) per mancata attuazione delle misure di sicurezza nei processi di trasformazione di cui al terzo comma del precedente art. 3: da L. 1.000.000 a L. 10.000.000=,

2. L' irrogazione delle relative sanzioni e' delegata alle Amministrazioni Provinciali dell' Abruzzo ed e' imposta con provvedimento del Presidente di ciascuna Amministrazione competente per territorio; si applicano al riguardo i procedimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689.

3. I relativi proventi sono incamerati dalle Province stesse, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza, nonche' alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela dell' ambiente.

ARTICOLO 8

1. La Regione provvede all' adeguamento ed all' aggiornamento delle norme contenute nella presente legge entro novanta giorni dalla data di emanazione, da parte dello Stato, degli atti di esercizio delle funzioni statali di indirizzo o delle norme tecniche generali di cui ai commi quarto e quinto dell' art. 2 della legge 9- 11- 1988, n. 475.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 1

1. ALL' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1992 in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 2

1. ALL' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1992 in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 324000 denominato: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»

- in diminuzione L. 300.000.000

OMISSIS

2. La partita n. 5 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio per l' esercizio in corso, e' «corrispondentemente ridotta ».

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 3

1. ALL' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1992 in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

OMISSIS

Cap. 292331 denominato: « Interventi regionali per la difesa dell'ambiente»

- in aumento L. 300.000.000

2. La partita n. 5 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio per l' esercizio in corso, e' «corrispondentemente ridotta ».

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 4

2. La partita n. 5 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio per l' esercizio in corso, e' «corrispondentemente ridotta».

ARTICOLO 10

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel « Bollettino ufficiale della Regione».

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 24 agosto 1992.

Allegato 1

Primo elenco delle materie prime secondarie di cui all' art. 3, comma 1o, lettera a) del decreto ministeriale 26- 1- 1990.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale

